

## CONCORSI ED ESAMI

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto superiore di sanità:** Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità . . . . . Pag. 1288
- Prefettura di Milano:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . . Pag. 1288
- Prefettura di Imperia:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia . . . . . Pag. 1289
- Prefettura di Rieti:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti . . . . . Pag. 1289
- Prefettura di Macerata:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1957. . . . . Pag. 1290
- Prefettura di Forlì:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cesena . . . . . Pag. 1290

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 27 MARZO 1958:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. 1438.

Approvazione dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Club locali.

LEGGE 13 marzo 1958, n. 204.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

## LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195.

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

## Art. 1.

(Componenti e sede del Consiglio).

Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da quattordici componenti eletti dai magistrati ordinari e da sette componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

## Art. 2.

(Comitato di presidenza).

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'art. 9.

## Art. 3.

(Commissioni).

Su proposta del Comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio superiore nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale di cui all'art. 11, terzo comma.

## Art. 4.

(Composizione della sezione disciplinare).

Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento.

Il Vice Presidente, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di diritto: gli altri componenti sono scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle gaurentigie della Magistratura.

## Art. 5.

(Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, di cui dieci magistrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale quello del Presidente.

## Art. 6.

(Validità delle deliberazioni della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare delibera col numero di sette componenti: il Vice Presidente del Consiglio superiore che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e un componente eletto dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il quinto componente magistrato è magistrato di tribunale.

Qualora il Presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo art. 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il Vice Presidente del Consiglio superiore, e resta escluso il componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal Presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal Vice Presidente del Consiglio superiore e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il Primo Presidente, e dal Primo Presidente, dai due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da un magistrato di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

#### Art. 7.

*(Composizione della segreteria).*

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da tre magistrati di cui uno di Corte di appello e due di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a sette.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore sentito il Ministro.

I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

La segreteria dipende dal Comitato di Presidenza.

#### Art. 8.

*(Ispettorato)*

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dello Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 9.

*(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore)*

I fondi per le indennità dovute ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per il pagamento delle indennità e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dallo art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

### CAPO II

## ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

#### Art. 10.

*(Attribuzioni del Consiglio superiore).*

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziati in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

#### Art. 11.

*(Funzionamento del Consiglio).*

Nelle materie indicate al n. 1 dell'art. 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Consiglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera, su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una Commissione formata da tre dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati, e uno eletto dal Parlamento.

#### Art. 12.

*(Assunzioni e promozioni dei magistrati per concorso).*

Il Consiglio superiore provvede alle assunzioni in Magistratura, alle promozioni dei magistrati e agli esami per aggiunto giudiziario secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, valendosi di commissioni da esso nominate. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e quella per

gli esami di aggiunto giudiziario, compiuti i lavori, formano le graduatorie che sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore, esaminati gli atti e gli eventuali reclami, proposti dal Ministro per la grazia e giustizia e dagli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, approva o modifica la graduatoria.

#### Art. 13.

(*Promozioni dei magistrati per scrutinio*).

Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio. Questa procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità, e attribuisce le qualifiche di merito distinto o di merito semplice, oppure dichiara il magistrato impromovibile.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito.

La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione è presieduta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. La Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di appello è presieduta dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione.

#### Art. 14.

(*Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia*).

Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:

1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta la azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

#### Art. 15.

(*Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistrati*).

Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando

cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

#### Art. 16.

(*Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore*).

Il Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

#### Art. 17.

(*Forma dei provvedimenti*).

Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

#### Art. 18.

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore*).

Il Presidente del Consiglio superiore:

- 1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
- 4) convoca e presiede la sezione disciplinare nei casi espressamente previsti dall'art. 6 e in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno;
- 5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

#### Art. 19.

(*Attribuzioni del Vice Presidente*).

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

#### Art. 20.

(*Attribuzioni speciali del Consiglio superiore*).

Il Consiglio superiore:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
- 3) elegge il Vice Presidente;
- 4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
- 5) esprime parere nei casi previsti dall'art. 10, penultimo comma;

6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

### CAPO III

## COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

### Art. 21.

*(Convocazione dei corpi elettorali).*

Le elezioni per il Consiglio superiore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio.

Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della convocazione dei rispettivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

### Art. 22.

*(Componenti eletti dal Parlamento).*

La elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza prevista nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

### Art. 23.

*(Componenti eletti dai magistrati).*

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione dei quali due con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di Tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati, votando ciascuno per i componenti appartenenti alla propria categoria.

Non partecipano alla elezione gli uditori.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è personale e segreto.

### Art. 24.

*(Ineleggibilità).*

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonizione.

Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

### Art. 25.

*(Uffici elettorali).*

Le votazioni dei magistrati hanno luogo:

per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione;

per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio;

per i magistrati di tribunale e per gli aggiunti giudiziari presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

### Art. 26.

*(Collegi elettorali per magistrati di Corte di appello e di Tribunale).*

Ai fini delle elezioni dei magistrati di appello e dei magistrati di Tribunale sono istituiti rispettivamente quattro collegi, in ciascuno dei quali viene eletto un componente del Consiglio superiore per ciascuna di dette categorie.

I quattro collegi saranno costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile dei magistrati in essi compresi, compatibilmente col criterio della continuità territoriale.

### Art. 27.

*(Suffragi e proclamazioni dei risultati).*

Ciascun magistrato di Corte di cassazione ha facoltà di votare per non più di nove magistrati di cassazione, dei quali non più di tre possono essere magistrati con ufficio direttivo.

Ciascuno dei magistrati di Tribunale e gli aggiunti giudiziari hanno facoltà di votare per non più di due magistrati di Tribunale, e ciascuno dei magistrati di Corte di appello per non più di due magistrati di Corte di appello, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

E' proclamato eletto il magistrato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nella categoria.

I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono, nei rispettivi collegi elettorali, gli eletti, vengono, nell'ordine, chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.

### Art. 28

*(Contestazioni).*

L'ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni, sorte durante le operazioni di voto.

L'ufficio competente allo scrutinio provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

## Art. 29.

*(Reclami).*

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segreteria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di cui al primo comma.

## Art. 30.

*(Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio).*

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finchè non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

## Art. 31.

*(Scioglimento del Consiglio superiore).*

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

## CAPO IV

## POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

## Art. 32.

*(Durata della carica).*

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

## Art. 33.

*(Incompatibilità).*

I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, né assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

I componenti eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 34.

*(Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini).*

I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la

promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

## Art. 35.

*(Divieto di incarico di uffici direttivi).*

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

## Art. 36.

*(Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni).*

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

## Art. 37.

*(Sospensione e decadenza dei componenti magistrati).*

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo e se sottoposti a procedimento disciplinare.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare.

## Art. 38.

*(Sospensione e decadenza dei componenti eletti dal Parlamento).*

I componenti eletti dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti eletti dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, sono condannati alla reclusione per un delitto non colposo.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

## Art. 39.

*(Sostituzioni).*

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27, ultimo comma.

Se la sostituzione non può aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva.

I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

## Art. 40.

*(Assegni e indennità ai componenti del Consiglio).*

Al Vice Presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscono di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita la indennità di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

Art. 41.

(Posizione giuridica dei segretari).

I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

(Abrogazioni di norme incompatibili).

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, cessano di funzionare i tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

Art. 43.

(Delega al Governo)

(Entrata in vigore della presente legge).

La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli GONELLA

LEGGE 26 febbraio 1958, n. 196.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia, effettuato in Roma il 30 giugno 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1 è curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, numero 1006, ratificato con la legge 3 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire un miliardo.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, il Guardasigilli GONELLA

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia.

EMBASSY OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA  
No. 3933

June 30, 1955

Excellency:

I have the honor to refer to the conversations which have recently taken place between representatives of our two Governments relating to a United States Go-